

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

16/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

419/21 Fondo d'Istituto, chi percepisce i compensi? Ai sindacati le scuole possono fornire solo dati numerici o aggregati del personale. NOTA [PDF]

Le scuole non devono fornire ai sindacati i nominativi dei docenti coinvolti nelle attività realizzate con il fondo di istituto. Il Ministero dell'Istruzione, con la nota 594 del 20 aprile 2021, a firma del capo di dipartimento, Stefano Versari, ribadisce quanto già noto.

Il Garante per la protezione dei dati personali, lo scorso 28 dicembre, **ha fornito chiarimenti in merito alla legittimità della messa a disposizione, da parte delle istituzioni scolastiche alle organizzazioni sindacali**, di nominativi e compensi percepiti dal personale scolastico docente e non docente per lo svolgimento di attività finanziate a carico del fondo di istituto.

NOTA MINISTERO

L'art. 6, comma 2, lett. n) del CCNL per il personale del comparto scuola del 29 novembre 2007 prevedeva che i "nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto", individuati quali oggetto di informazione successiva, potessero essere legittimamente resi noti alle organizzazioni sindacali. **Tale previsione non è invece più contenuta nell'analoga disposizione del successivo CCNL, sottoscritto il 19 aprile 2018 e attualmente in vigore.**

Alla luce di tali considerazioni, scrive Versari, tenuto conto del quadro normativo delineato dal Regolamento (UE) 2016/679 e delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 101/2018 al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e in particolare dell'art. 2-ter del Codice, il Garante ha ritenuto che *"Il quadro normativo vigente applicabile al c.d. "comparto scuola" non consenta agli Istituti scolastici di comunicare alle organizzazioni sindacali i nominativi dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il c.d. fondo d'istituto"*.

L'esigenza di dare conto alle medesime organizzazioni dell'impiego delle risorse del menzionato fondo può essere invece soddisfatta attraverso la comunicazione di dati di carattere aggregato quali, ad esempio, la quota complessiva del trattamento accessorio distribuito e la sua eventuale ripartizione per fasce o qualifiche *"senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente a titolo di compenso accessorio"*.

La nota del Garante

Analogamente agli altri soggetti pubblici, **l'istituto scolastico può trattare i dati personali dei docenti e del personale ATA se il trattamento è necessario**, in generale, **per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi** (artt. 6, par. 1, lett. c) e 88 del Regolamento).

Il trattamento è, inoltre, lecito quando sia "necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento" (art. 6, par. 1, lett. e) e par. 2 e 3 del Regolamento).

Le operazioni di trattamento che consistono nella "comunicazione" di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice).

Il datore di lavoro, titolare del trattamento, è, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi di:

"liceità, correttezza e trasparenza",

"limitazione delle finalità",

"minimizzazione",

"integrità e riservatezza" dei dati,

“responsabilizzazione” (art. 5 del Regolamento).

Inoltre, il Garante sottolinea che **la messa a disposizione** delle organizzazioni sindacali, da parte dell’amministrazione, **di dati personali di dipendenti in qualunque forma corrisponde ad una “comunicazione” di dati personali.**

In tale quadro, **nel chiarimento si specifica che le prerogative sindacali**, consistenti ad esempio in diritti di informazione preventiva o successiva, previste dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi applicabili per i singoli comparti dell’amministrazione, **possono, di regola, essere soddisfatte anche senza far ricorso a dati personali** (art. 4, par. 1, 1) del Regolamento) **rendendo note solamente informazioni aggregate.**

In ogni caso, **in assenza di una disposizione normativa che soddisfi i requisiti previsti dalla disciplina di protezione dei dati, potranno essere forniti alle organizzazioni sindacali solo dati numerici o aggregati**, rendendo disponibile, ad esempio, **il solo ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito, eventualmente ripartito “per fasce” o “qualifiche”, senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente a titolo di compenso accessorio.**

Vengono comunque fatte salve le forme di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (**artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990 e art. 5 d.lgs. 33/2013**). In questi casi, l’amministrazione valuterà i presupposti al fine di consentire o meno l’ostensione della documentazione richiesta, **tenuto conto che l’organizzazione sindacale può essere legittimata all’esercizio del diritto di accesso documentale limitatamente alla “cognizione di documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, [e alle] posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione [sindacale]”**

[Fondo d'Istituto, chi percepisce i compensi? Ai sindacati le scuole possono fornire solo dati numerici o aggregati del personale. NOTA \[PDF\] - Orizzonte Scuola Notizie](#)